

PARERE

14 aprile 2025 - a cura dell'avv. Francesco Bilotta

QUESITO

Con comunicazione via mail prot. 1866 del 20 marzo 2025, l'avv. OMISSIS ha sottoposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine il seguente quesito:

Può deporre come testimone nell'ambito di un giudizio di responsabilità civile sorto tra un avvocato e il suo cliente, un diverso avvocato che sia stato collaboratore del primo nella redazione degli atti di causa, nelle ricerche giurisprudenziali, partecipando agli incontri con il cliente, inviando corrispondenza al cliente (e al perito da questi incaricato) e chiedendo al medesimo chiarimenti sui fatti di causa, su circostanze inerenti i colloqui svolti che hanno visto la partecipazione del cliente e dei due avvocati?

In particolare, l'avv. OMISSIS chiede se sia assoggettato ai limiti e agli obblighi di cui all'art. 51 del Codice Deontologico Forense.

LE FONTI

Per la formulazione di una risposta al quesito, sono rilevanti le seguenti disposizioni:

L. n. 247/2012

Art. 6 - Segreto professionale

1. L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.
3. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.

Codice deontologico forense

Art. 13 – Doveri di segretezza e riservatezza

L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di

rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.

Art. 28 – Riserbo e segreto professionale

1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
2. L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato.
3. L'avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta.
4. È consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria: a) per lo svolgimento dell'attività di difesa; b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità; c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita; d) nell'ambito di una procedura disciplinare. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei casi in cui la violazione attenga al segreto professionale, l'applicazione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni

Art. 51 Codice deontologico – La testimonianza dell'avvocato

1. L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.
2. L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi.
3. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo.
4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

RISPOSTA AL QUESITO

Il Consiglio dell'Ordine non può esprimere pareri preventivi su casi concreti e che la risposta a eventuali richieste in tal senso costituisce una riflessione in termini generali volta a favorire l'ordinato esercizio dell'attività forense.

Ciò premesso, in relazione al quesito proposto si possono svolgere le seguenti considerazioni.

Per rispondere al quesito sottoposto a Codesto Consiglio occorre chiarire se la fattispecie rientri o meno nell'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 51 Cod. deontologico. Infatti, ci si chiede se il predetto articolo sia applicabile a un collaboratore dell'avvocato che a sua volta sia un avvocato.

Militano per la risposta affermativa due concorrenti considerazioni.

Prima di tutto, è bene ricordare che l'art. 51 Cod. deontologico è strettamente connesso con il più generale dovere di segretezza e riservatezza di cui all'art. 6 della Legge professionale e all'art. 13 del medesimo Codice. Da ciò consegue che dal punto di vista soggettivo, l'art. 51 Cod. deontologico abbia la stessa estensione che del dovere di segretezza e riservatezza, i cui limiti sono delineati dall'art. 28 Cod. deontologico. Infatti, il terzo comma di tale ultima disposizione impone all'avvocato – in sintonia con l'art. 6, 2° comma, della Legge professionale – di aver cura che detto dovere: “sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta”. Pertanto, se addirittura anche i collaboratori occasionali hanno un dovere di rispettare la segretezza e la riservatezza con riguardo ai fatti e alle circostanze apprese “nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta”, tanto più questo dovere incombe sull'avvocato che sia collaboratore di un altro avvocato.

Per giunta, l'art. 6 della Legge professionale, al suo terzo comma prevede che: «L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge». Ed è proprio questa precisazione “salvi i casi previsti dalla legge”, che comporta la necessità di temperare tale previsione della legge professionale con quanto prescritto in materia dal Codice deontologico.

Da ciò si può evincere, quindi, che se il dovere di astensione, “salvo casi eccezionali”, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e a essa inerenti è funzionale al dovere di segretezza e riservatezza, poiché quest'ultimo incombe anche sull'avvocato che sia collaboratore di un altro avvocato, si applicherà anche l'art. 51 codice deontologico all'avvocato-collaboratore.

In secondo luogo, l'art. 51 Cod. deontologico presuppone la sussistenza di un mandato professionale per il quale non è prevista una forma scritta *ad substantiam*. Nel caso di specie, si può affermare che lo stesso mandato professionale sia stato assunto da due avvocati che tra loro hanno formato un collegio difensivo. Infatti, uno dei due avvocati, pur non avendo assunto il mandato per la difesa in giudizio del cliente, ha comunque collaborato con il primo in tutto lo svolgimento della difesa, svolgendo attività consulenziale, aiutando nella redazione degli atti e nello studio propedeutico agli stessi, e avendo rapporti diretti con il cliente e con il consulente di parte. Pertanto, anche considerando la fattispecie da questo punto di vista si può ritenere che sia applicabile all'istante l'art. 51 Cod. deontologico.

Conclusioni

Tutto ciò premesso, si può rispondere ai quesiti formulati nei termini seguenti:

Nell'ambito di un giudizio di responsabilità civile sorto tra un avvocato e il suo cliente, la scelta di deporre come testimone su circostanze inerenti i colloqui svolti con il cliente andrà presa da un diverso avvocato che sia stato collaboratore del primo, tenendo conto dei limiti e degli obblighi di cui all'art. 51 del Codice Deontologico Forense.

È bene precisare che “il potere disciplinare appartiene ai Consigli Distrettuali di Disciplina forense” (art. 50, 1° co., L. 247/2012). Ne consegue che i pareri in materia deontologica del Consiglio dell'Ordine non possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna rilevanza neppure come esimente dell'illecito disciplinare a beneficio dell'iscritto che abbia sollecitato l'emanazione del parere. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina, pertanto, può pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio nel presente parere.